REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione X

In persona del Giudice **Vincenzo Vitalone**

Nel procedimento civile numero: R.G. **41225 / 2011** vertente

TRA

E[redacted]elettivamente domiciliatoa in VIA CARLO MIRABELLO, 17 ROMA, presso lo studio dell'avv. ZARDO FULVIO

ATTRICE

E

I[redacted] S[redacted] elettivamente domiciliatoa in VIA G[redacted] F[redacted] (ROMA), presso lo studio dell'avv. S[redacted] A[redacted]

CONVENUTO

E

S[redacted] D[redacted] P[redacted]

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

SVOLGIMENTO PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alla domanda proposta dalla E[redacted] nei confronti di I[redacted] S[redacted] e riferita al contratto di somministrazione di caffè a cui la convenuta sarebbe rimasta inadempiente non approvvigionandosi della quantità pattuite, né avendo la stessa provveduto alla restituzione del finanziamento (anticipo sullo sconto) concessole al momento della stipula del contratto si osserva quanto segue.

La convenuta non ha contestato di aver ricevuto la somma di € 5.000,00 dalla società attrice, seppur con la formula certamente oscura di sconto anticipato sulle forniture di

Firmato Da: VITALONE VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b97

caffè, ha tuttavia dedotto di averla restituita all'agente della società fornitrice,tale S[redacted] D[redacted] P[redacted] mediante la corresponsione di tre assegni dei quali ha prodotto le sole matrici, provvedendo peraltro a chiamare la medesima in causa per sentirsi comunque manlevata da costei nei confronti della società richiedente.

La circostanza dedotto dell'avvenuto pagamento all'agente non è stata espressamente contestata dalla società attrice che non ha depositato le memorie ex art 183 6 c. c.p.c. ed ha formulato le sue eccezioni sul pagamento della S[redacted] solo nella comparsa conclusionale e quindi tardivamente.

E' invece provato il residuo credito di € 1.116,79 per fornitura di caffè non pagata, come riportato nella fatture/bolle di consegna n 3,4,e 5 prodotte dalla società attrice e per le quali non vi è riscontro siano state onorate dalla committente, né tantomeno contestate dalla medesima prima dell'insorgere delle lite.

L'esito del processo consente la compensazione per 2/3 delle spese di lite imputandosi la restante quota alla convenuta come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 41225/2011 così dispone:

1) condanna I[redacted] S[redacted] a corrispondere alla E[redacted] la somma di € 1.116,79 oltre interessi dalla scadenza delle fatture sino al saldo;

2) dispone la compensazione delle spese di lite e condanna la convenuta a rifondere le la restante a favore dell'attrice che liquida in € 663,00 oltre accessori.

Il Giudice

Vincenzo Vitalone

Roma,27.2.2015

Firmato Da: VITALONE VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b97